



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NELLE FIERE**

INDICE
TITOLO I - FIERE

Capo I – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Art. 1	(Oggetto)	pag 3
Art. 2	(Fonti normative)	pag 3

Capo II-INDIVIDUAZIONE

Art. 3	(Piano delle fiere)	pag 3
--------	---------------------	-------

Capo III – REGOLAMENTAZIONE

Art. 13	Norme generali	pag 4
Art. 14	Trasferimento della fiera	pag 4
Art. 15	Domanda di partecipazione alle fiere	pag 5
Art. 16	Graduatoria	pag 5
Art. 17	Concessione del posteggio	pag 6
Art. 18	Presenze dei concessionari di posteggio	pag 7
Art. 19	Norme in materia di funzionamento delle fiere	pag 7
Art. 20	Assegnazione dei posteggi non utilizzati	pag 8
Art. 21	Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag 8
Art. 22	Orari	pag 9
Art. 22	Disposizioni particolari	pag 10

TITOLO II - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 23	Applicabilità delle norme	pag 10
Art. 24	Concessione del posteggio Durata -Rinnovo	pag 10
Art. 25	Canone per l'occupazione del posteggio	pag 11
Art. 25	Decadenza dalla concessione del posteggio	pag 11
Art. 25	Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag 11
Art. 25	Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone	pag 12

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25	Disposizioni transitorie	pag 12
Art. 25	Sanzioni	pag 12

TITOLO I - FIERE

Capo I - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale nelle fiere, come definite dall'art. 27 comma I, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e come indicato dall'art. 11 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001, e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902).
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 (Fonti normative)

1. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 114.
2. Legge Regionale 6 aprile 2001 nr. 10.
3. Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche allegati alla D.G.R. del 20 luglio 2001 n.1902 e successive modifiche;
4. Ordinanza del Sindaco di Vicenza p.g.n. 82144 del 09.12.2009 in materia di sicurezza;
5. Ordinanza del Ministero della Salute del 3.04.2002 e Regolamenti Comunitari in materia di Igiene e Sanità;
6. Delibera di G.R.V. n. 1010/2012.
7. Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art.70, c.5, del D.Lgs.59/2010, sancita in data 5 luglio 2012.

Capo II - INDIVIDUAZIONE

Art. 3 (Piano delle fiere)

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede delle fiere sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, che approva quanto di seguito indicato distinto per singola fiera:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il numero complessivo dei posteggi, loro ubicazione e superficie;

- c) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
3. Il Direttore del settore Politiche dello Sviluppo, sentite le associazioni di categoria, in relazione alle esigenze e funzionalità della fiera, ai problemi di viabilità, di sicurezza ed alle caratteristiche delle aree, potrà modificare la dislocazione dei posteggi mantenendo inalterato il numero degli stessi.

Capo III - REGOLAMENTAZIONE

Art. 4 (Norme generali)

1. I mercati settimanali o giornalieri che coincidono con il periodo di svolgimento delle fiere saranno sospesi.
2. L'Amministrazione comunale può prevedere, per ciascuna manifestazione fieristica, appositi posteggi all'interno delle aree mercatali da destinare alla vendita di prodotti tipici inerenti al periodo della manifestazione.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno dovrà essere predisposto, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, un calendario delle maggiori fiere e manifestazioni previste nel corso dell'anno successivo.
4. Eventuali modifiche al calendario potranno essere adottate nel corso dell'anno, purché in tempo utile, per giustificati motivi e sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori del commercio su area pubblica e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 5 (Trasferimento della fiera)

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Direttore del settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto, o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 6 (Domanda di partecipazione alle fiere)

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b codice fiscale/partita I.V.A;
 - c estremi dell'autorizzazione, posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A.R., o mediante strumenti informatici e in forma digitale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera stessa, diversamente le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate. Qualora la domanda sia spedita tramite raccomandata A.R. fa stato la data del timbro postale di spedizione.
3. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 7 (Graduatoria)

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal direttore del settore competente, è pubblicata nel sito web del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.

2. Ai fini della formulazione delle graduatorie per le fiere si richiamano i criteri di priorità di cui all'Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art.70, c.5, del D.Lgs.59/2010, sancita in data 5 luglio 2012 e provvedimenti successivi.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per la fiera dell'artigianato, la cui partecipazione richiede sia il possesso dell'autorizzazione al commercio che l'iscrizione all'albo imprese artigiane, la graduatoria viene formulata sostituendo l'anzianità nell'attività quale risulta dal R.E.A, con l'anzianità nell'attività quale risulta dalla data di iscrizione all'albo imprese artigiane.
4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera. In caso di subentro l'anzianità dell'autorizzazione è riferita al titolo autorizzatorio originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti della Amministrazione comunale.

Art. 8 (Concessione di posteggio)

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha la validità stabilita in base a quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art.70 c.5, del D.Lgs.59/2010, sancita in data 5 luglio 2012 e provvedimenti successivi limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione viene rilasciata agli aventi diritto che hanno presentato regolare domanda, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi a seguito revoca, decadenza o rinuncia del precedente titolare.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art, 6 del presente regolamento, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di posteggio che abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'av-

manca, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente, al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 9 (Presenze dei concessionari di posteggio)

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto a essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera con apposito provvedimento sindacale; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato per tutto il periodo della fiera ad altro operatore non concessionario di posteggio avente diritto in base alla graduatoria.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario (l'operatore, salvi i casi di forza maggiore), è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 10 (Norme in materia di funzionamento delle fiere)

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti esterni sulla base di uno schema di convenzione.
2. Il Direttore responsabile preposto ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione.
3. Al servizio di vigilanza provvede il comando di Polizia Locale.
4. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito, ove previsto, mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non debbono sporgere più di 50 cm. dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato.
8. I posteggi, debbono rispettare l'allineamento indicato nelle planimetrie e non devono intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni o alle attività commerciali.
9. Gli spazi vendita possono essere ridotti o spostati per necessità funzionali alla città o comunque di pubblico interesse.
10. In Piazza dei Signori, Piazza Biade e Piazzetta Palladio e piazza Erbe gli operatori, anche gli operatori in spunta non assegnatari di posteggio, dovranno partecipare alle fiere con gazebo di colore beige e coprire i banchi per tre lati fino a terra con un telo uguale alla stessa copertura del gazebo e senza automezzo a retro del banco.
11. Nessun operatore titolare di autorizzazione per la vendita di prodotti del settore alimentare può friggere o cucinare cibi in Piazza dei Signori.

12. E' consentito l'uso di apparecchi atti a riproduzioni sonore, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi o ad altri.
13. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante sistema del pubblico incanto.
14. Nel caso in cui l'attrezzatura relativa fosse abbandonata sul posto, il titolare del posteggio perderà il diritto al posto per tutta la durata della manifestazione e sarà provveduto, a cura di AIM Valore città/AMCPS, su richiesta del Comando di Polizia Locale alla eventuale rimozione delle attrezzature inutilizzate con spesa a carico degli interessati.
15. Si procederà all'immediato sequestro della merce e degli impianti per la conseguente confisca:
 - a a coloro che verranno sorpresi sprovvisti della necessaria autorizzazione alla vendita;
 - b a coloro che, pur essendo in possesso della prescritta autorizzazione alla vendita, esercitano l'attività senza concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c nei confronti dei venditori ambulanti che esercitano l'attività fuori dagli spazi loro assegnati per la manifestazione.
16. Ogni espositore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.

Art. 11 (Assegnazione dei posteggi non utilizzati)

1. Posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale di Polizia Locale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine che sarà stabilito con provvedimento sindacale.
2. L'assegnazione transitoria avviene avendo riguardo al maggior numero di volte che il soggetto ha maturato partecipando alla "spunta" indipendentemente dal fatto che abbia utilizzato o meno il posteggio temporaneamente non occupato.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a registrare e aggiornare periodicamente le presenze.

Art. 12 (Posteggi riservati agli imprenditori agricoli)

1. Agli imprenditori agricoli, così come definiti nell'art. 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro della imprese, in conformità allo spazio a disposizione, vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie delle fiere.
2. L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società:

- b ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - c codice fiscale/partita IVA;
 - d sede dell'azienda agricola;
 - e numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - f numero presenze effettive nella fiera;
 - g data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - h i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - i prodotti non di propria produzione, indicandone l'origine e la rintracciabilità.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, o mediante strumenti informatici e in forma digitale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, diversamente le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 5. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b maggiore anzianità di attività di imprenditore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c ordine cronologico di ricezione della domanda.
 6. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 7. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
 8. In una fiera, uno stesso soggetto, non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

Art. 13 (orari)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2001, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco e vale per tutti gli operatori.
2. Il Sindaco fissa gli orari della fiera, di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

Art. 14 - (Disposizioni particolari)

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs.22.01.2004,n.42, l'attività può essere sottoposta a condizioni particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo.
2. Nel caso in cui le limitazioni di cui al comma 1 consistano nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre "assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.
3. Qualora una fiera si svolga più volte l'anno o in giorni non fissi, verrà rilasciata una concessione decennale con l'indicazione delle festività in occasione delle quali si svolgeranno le varie manifestazioni. I giorni precisi di svolgimento saranno indicati nel calendario previsto dall'art. 8 delta legge regionale 6 aprile 2001 nr. 10, stilato entro il 30 settembre di ogni anno.

TITOLO II

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE FIERE

Art. 15 (Applicabilità delle norme)

1. Le norme del presente capo si applicano nelle fiere ai titolari della concessione di posteggio, agli operatori commerciali e ai produttori agricoli.

Art. 16 (Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo)

1. In sede di conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 05 giugno 2003, n. 131 sono stati individuati, in data 5 luglio 2012, i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70, c.5, del D.Lgs.59/2010, le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. In particolare è stato stabilito che:
 - a) le concessioni scadute prima dell'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto 59/2010) sono già state rinnovate automaticamente per 10 anni e quindi mantengono la scadenza originaria.
 - b) le concessioni scadute dopo l'8 maggio 2010, e prorogate per effetto dell'art.70 del decreto citato, scadono l'8 maggio 2017.
 - c) le concessioni in scadenza, tra il 5 luglio 2012 e il 5 luglio 2017, sono prorogate sino al 7 luglio 2017.
3. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con

sando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

4. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il direttore del settore competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 17 (Canone per l'occupazione del posteggio)

1. Il canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto anticipatamente e con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono riportate nel regolamento comunale per la occupazione di suolo pubblico.

Art. 18 (Decadenza dalla concessione del posteggio)

1. Nelle fiere l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando l'assenza si verifica per due anni consecutivi alla medesima manifestazione, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza . Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia o gravidanza deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca della autorizzazione.

Art. 19 (Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse)

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nell'ambito della stessa fiera, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.

Responsabile del settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica od utilizzando forme telematiche di comunicazione.

Art. 20 (Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone)

1. La concessione è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

ABROGATO

Art. 22 (Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998 la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 51,00 ad un massimo di EURO 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
2. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.